



Ordinanza Sindacale n. 12 del 06/03/2025

OGGETTO: ORDINANZA PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI RUMOROSE PROVENIENTI DELLA SOCIETA' "HOXTON S.R.L." PRESSO IL PUBBLICO ESERCIZIO SITO IN VIA TIMAVO – 12 VERONA

PREMESSO che:

- l'impresa HOXTON S.r.l. con sede legale in Via Santa Giuliana 12 - Verona esercita attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, situato in Via Timavo n. 12 – Verona, in virtù di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presentata attraverso il portale "Impresainungiorno" con il numero di protocollo 04721840231-18032024-1907;
- con p.g. 342156 del 18 settembre 2024, p.g. 372177 del 10 ottobre 2024, p.g. 372284 del 10 ottobre 2024 e p.g. 478800 del 27 dicembre 2024 sono pervenute delle segnalazioni di disturbo riconducibili all'attività oggetto del presente provvedimento;
- con provvedimento di p.g. 361360 del 02 ottobre 2024 la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica notificava un provvedimento alla società in oggetto, contenente precise prescrizioni sulla conduzione delle attività rumorose del pubblico esercizio e nella sezione avvertenze veniva indicato che "... *L'Amministrazione Comunale si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologica di settore, delle risultanze di attività di ispezione degli organi di controllo.*"

RILEVATO che:

- in data 05 marzo 2025 è stato registrato con prot. n. 87059 un rapporto di prova del Dipartimento Arpav di Verona (n. 24RUM499), ove si evidenzia che le attività della società denominata "HOXTON s.r.l." che esercita attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande sito in Via Timavo 12 – Verona, risultano acusticamente inquinanti con riferimento al superamento del limite di immissione differenziale per il periodo notturno ed in ambiente abitativo;
- dal rapporto di prova n. 24RUM499, allegato alla comunicazione di cui sopra, emerge inoltre che:

"... il disturbo provocato dalla diffusione musicale elettronamplificata prodotta all'interno del pubblico esercizio, dalle altre attrezzature che utilizzano diffusione sonora/musicale (come ad esempio televisione, gioco delle frecce), da altre attività ludiche (calciobalilla), da operazioni di riassetto del locale e rumori antropici prodotti dagli avventori sia all'interno sia all'esterno del pubblico esercizio."

il livello di rumore ambientale imputabile al pubblico esercizio, rilevato presso le abitazioni supera il valore limite differenziale notturno stabilito dall'art. 4 del DPCM 14/11/97;

l'Impresa Hoxton s.r.l. ha presentato documentazione d'impatto acustico che, sulla base dei rilievi e considerazioni tecniche, aveva presupposto condizioni non verificate (teoriche) in merito all'isolamento del solaio e che pertanto, alla luce delle verifiche in sito, dovrebbe essere rivalutata;

- in allegato al precedente prot. n. 87059 del 05 marzo 2025 il Dipartimento Arpav di Verona comunicava l'avvenuta notifica al legale rappresentante dalle società la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge 447/1995;

CONSIDERATO che

- la Legge 447/1995 (nell'art. 2 primo comma lettera "a") ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico qualificandolo come "*l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane...*" sancendo espressamente che esso concreta "*un pericolo per la salute umana*";
- il superamento del valore limite differenziale notturno stabilito dalla vigente normativa, come accertato attraverso indagini effettuate dalla competente Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, è sufficiente, pertanto, a concretare la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con un provvedimento, indicato dall'articolo 9 della L. 447/1995, finalizzato alla riduzione in conformità ai limiti della rumorosità provocata dalla l'impresa HOXTON s.r.l. che esercita attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande in Via Timavo 12 - Verona;

RITENUTO di dover attuare le azioni necessarie ai sensi dell'articolo 9 della Legge 26 ottobre 1995,n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"* che attribuisce al Sindaco la facoltà di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per il temporaneo contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività per la tutela della salute pubblica;

DATO ATTO che l'adozione della presente ordinanza riveste carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabile l'adozione di interventi immediati ed indilazionabili;

ATTESO che il ricorso a detto strumento è connotata da re ipsa dall'urgenza qualificata che ai sensi del comma 1 dell'art. 7 della legge 241/1990 e s.m.i., consente all'Amministrazione di derogare agli adempimenti di partecipazione del procedimento in relazione alle circostanze del caso in questione;

CONSIDERATO, comunque, che il soggetto identificato come responsabile è già stato notiziato degli accertamenti svolti da ARPAV come ampiamente esposto in premessa e della necessità di accettare che gli impianti rispettino i limiti acustici stabiliti dalla normativa vigente;

DATO ATTO che, essendo il presente provvedimento caratterizzato dalla straordinarietà e che le condizioni che ne motivano l'adozione sono ben delineate nella normativa di riferimento e nella giurisprudenza il ruolo di Responsabile di Procedimento viene svolto dal Dirigente della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, in conformità ai meccanismi di controllo nel processo di formazione delle decisioni;

RILEVATO che

- Il presente provvedimento si rende necessario e proporzionato in relazione alla situazione di accertato inquinamento acustico derivante dall'attività del pubblico esercizio sito in Via Timavo 12 – Verona, che ha determinato un superamento dei valori limite di immissione differenziale notturno, così come rilevato dai controlli effettuati dall'ARPAV di Verona pervenuti in data 05 marzo 2025, con rapporto di prova n. 24RUM499.

- Il DPCM 14 novembre 1997 stabilisce i valori limite di immissione acustica differenziale, e dai rilievi effettuati emerge che l'attività del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, situato in Via Timavo n. 12 – Verona, supera tali limiti per il periodo notturno. Tale situazione impone un intervento immediato da parte dell'Amministrazione Comunale, in attuazione del potere di ordinanza di cui all'art. 9 della Legge 447/1995, che consente di limitare l'attività di un esercizio pubblico al fine di contenere l'inquinamento acustico e tutelare la salute pubblica.

VISTO l'art. 9 della legge 447/1995 e s.m.i.

VISTO l'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997;

VISTA la legge 241/1990 e s.m.i.

ORDINA

per i motivi riportati in premessa, che si intende qui richiamata e produttiva di effetti, al legale rappresentante pro tempore della società "HOXTON s.r.l." con sede legale in Via Santa Giuliana 7 – Verona, in riferimento all'attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande sito in Via Timavo 12 - Verona, quanto segue:

1. il divieto dalla data di notifica del presente provvedimento dall'eseguire dopo le ore 22:00 e fino alle ore 07:30 attività musicale o diffusione sonora, di qualsiasi tipologia e da qualunque titolo autorizzata, e dall'utilizzo di qualsiasi impianto elettronicoamplificato di diffusione del suono;
2. adottare entro 5 giorni dalla notifica della presente, un'adeguata sorveglianza dopo le ore 22.00 e fino dopo mezz'ora l'orario di chiusura dell'attività, all'interno dell'esercizio e nelle immediate pertinenze dello stesso mediante personale incaricato e/o qualificato secondo la vigente normativa, volto a garantire il normale andamento dell'attività nonché a prevenire eventuali situazioni di disturbo determinate dai frequentatori, e richiedendo, ove necessario, l'intervento delle Forze dell'Ordine.
3. fornire la prova documentale entro 5 giorni dalla notifica della presente dell'avvenuto incarico al personale incaricato e/o qualificato per garantire il regolare svolgimento dell'attività, in conformità alle disposizioni dell'Art. 11 del vigente regolamento per la disciplina delle attività rumorose e al punto 3 del presente provvedimento, presentando al Comune documenti comprovanti la formalizzazione dell'incarico, come contratti di lavoro, attestati di qualifica o registri operativi.
4. entro 5 giorni procedere ad una nuova taratura dell'impianto di riproduzione musicale mediante l'ausilio di un tecnico competente in acustica, al fine di confermare o ripristinare le condizioni dichiarate dal tecnico competente nelle valutazioni indicate al provvedimento di p.g. 361360 del 02 ottobre 2024, quali parti integranti dello stesso, dandone contestuale comunicazione al Comune;
5. gli interventi di cui ai punti 1 – 2 – 3 – 4 dovranno essere mantenuti fino all'avvenuta bonifica acustica;
6. di predisporre e trasmettere a questo Comune e al Dipartimento provinciale ARPAV, entro 45 giorni dalla notifica della presente ordinanza, una relazione tecnica contenente le misure necessarie ad ottemperare i limiti di legge, compresa l'adozione di eventuali sistemi di contenimento / abbattimento / mitigazione intrapresi, relazione integrata da una verifica delle condizioni della struttura nella quale opera il pubblico esercizio;
7. entro 90 giorni dalla notifica della presente ordinanza dovranno essere realizzati tutti gli interventi necessari a ricondurre le emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente. A progetto ultimato dovrà essere confermata con idonea Valutazione d'Impatto acustico, la verifica del rientro dei limiti stabiliti dalla legge sull'inquinamento acustico l. 447/1995.

AVVERTE

Che il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale e l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 10, comma 1 della Legge 447/1995.

In conformità con l'articolo 9, comma 2 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose, in caso di violazione delle disposizioni della presente ordinanza, la Polizia Locale, in qualità di autorità di controllo ai sensi dell'articolo 14, comma 3 della Legge 447/1995, procederà con l'attuazione forzata delle disposizioni, anche attraverso la sigillatura o l'inibizione delle sorgenti sonore.

COMUNICA

che ai sensi degli artt. 3 quarto comma e 5 terzo comma della L.7 agosto 1990 n. 241 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica;

che chiunque abbia un interesse legittimo (ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.) sul procedimento amministrativo suddetto ha la possibilità di chiedere di prendere visione degli atti, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presentando richiesta alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica del Comune di Verona (i riferimenti sono riportati sulla pagina web dell'Amministrazione Comunale);

che i dati personali e/o giudiziari in possesso della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica Comune di Verona sono di natura obbligatoria e forniti direttamente dall'interessato oppure sono stati attinti dagli archivi nazionali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 GDPR. Il trattamento di tali dati avviene per le finalità connesse al procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e per le altre attività istituzionali previste dai leggi o regolamenti ad esso attinenti e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Codice e della legislazione vigente. Il titolare del trattamento di tali dati è individuato nel responsabile del procedimento stesso;

che contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al T.A.R., nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione;

che le verifiche in merito all'ottemperanza della presente Ordinanza saranno svolte dalla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica del Comune di Verona, dal Dipartimento provinciale ARPAV e dalla Polizia Locale, per quanto di rispettiva competenza.

DA' ATTO

che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

DISPONE

La notifica della presente ordinanza al legale rappresentante pro tempore alla società HOXTON S.r.l. con sede legale in Via Santa Giuliana 12 - Verona, mediante l'invio alla casella di posta elettronica certificata all'indirizzo:

hoxton@pec.it

estratto dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di PEC (www.inipec.it)

La trasmissione della presente a:

alla Polizia Locale per il controllo.

Dipartimento Provinciale ARPAV cui sarà chiesta l'espressione di un parere tecnico sulle modalità di intervento previste dal piano di bonifica presentato.

Alla Direzione Commercio per gli aspetti di competenza.

Firmato digitalmente da :

IL SINDACO

DAMIANO TOMMASI